

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI**

il Giudice, **Dr.ssa Maria Teresa Latella** ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa tra

**DEBITRICE (PI OMISSIS)**

Con l'avv. **OMISSIS** del foro di **OMISSIS**

**Contro**

**CREDITRICE (PI OMISSIS)**

Con l'avv. **OMISSIS**

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo  
conclusioni delle parti:

per l'opponente: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare:*

*In via preliminare di rito, accertata la competenza esclusiva del Tribunale della Spezia per le causali esposte in narrativa dell'atto di opposizione, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lodi ad emettere il Decreto Ingiuntivo n. xxx/2020, RG n. xxxx/2020, emesso dal Tribunale di Lodi in data 26/7-7/9/2020 ad istanza di **CREDITRICE**, in questa sede opposto e, per l'effetto, dichiararlo nullo e/o annullarlo e/o inefficace con la miglior formula; in subordine, nel merito e in accoglimento della sollevata eccezione riconvenzionale, voglia dichiarare l'insussistenza del fondamento delle pretese avversarie, accertando e dichiarando che nulla è dovuto a **CREDITRICE**, annullando quindi il decreto opposto; in estremo ed ulteriore subordine, voglia rideterminare, riducendolo, l'entità del credito azionato secondo quanto dedotto nel presente atto e quanto fosse effettivamente provato in corso d'istruttoria; con vittoria di spese".*

Per l'opposta:

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lodi, ogni contraria domanda, deduzione, eccezione ed istanza, anche in via istruttoria, disattesa, siccome irrita, nulla ed infondata, così giudicare:

**In via principale:**

**a)** confermare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Lodi N. xxx/2020 emesso a suo carico dal Tribunale di Lodi in data 26.7/7.9.2020, così respingendo ogni e qualsiasi domanda avanzata dall'opponente nel proprio atto di citazione in opposizione, irritato, e/o nullo e/o inefficace e comunque infondato in fatto e diritto, e ciò per tutti i fatti, i titoli ed i motivi indicati in giudizio;

**In via subordinata:**

**b)** condannare in ogni caso **DEBITRICE** (CF **OMISSIS**), con sede legale in **OMISSIS**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di **CREDITRICE**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per tutti i titoli ed i motivi dedotti nel presente atto, l'importo di € **31.977,03=**, portato dalle fatture azionate in Decreto Ingiuntivo, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, dalla data di scadenza del pagamento delle fatture al saldo effettivo, ovvero quelle altre somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia all'esito dell'effettuata istruttoria;

**In ogni caso:**

**c) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.**

**In via istruttoria:**

si reiterano, ove occorrer possa, delle istanze istruttorie, formulate e non ammesse.

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

Con citazione del 18.10.2020 **DEBITRICE** proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. xxx/2020 emesso dal Tribunale di Lodi il 7.9.2020 ed evocava in giudizio **CREDITRICE** deducendo di aver intrattenuto rapporti commerciali con l'opposta, promotrice di un'offerta di programmi all'opponente sin dalla fine del 2017, ma che l'attrice aveva dovuto interrompere il rapporto a causa del malfunzionamento dei prodotti forniti.

In particolare eccepiva in primo luogo l'incompetenza territoriale, in forza del foro di conclusione del contratto e di adempimento dello stesso da identificarsi in quello di La Spezia. Nel merito evidenziava plurime e reiterate inefficienze del servizio che l'avevano costretta, anzichè a dimezzare i tempi di lavorazione- come promesso da - ad impiegare numerose ore suppletive di lavoro per un costo aggiuntivo di circa 35.000,00 euro.

Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale sollevava eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. chiedendo dichiararsi che nulla era dovuto, od in subordine la rideterminazione del credito.

Si è costituita **CREDITRICE** insistendo per la competenza territoriale del Tribunale di Lodi, sia in quanto "forum destinatae solutionis" per un credito liquido ed esigibile come da contratto, sia perchè le condizioni generali di contratto lo indicavano specificamente quale foro convenzionale di ogni controversia relativa al contratto stesso. Nel merito rilevava come di fatto tutte le prestazioni indicate in fattura non fossero contestate, che la disdetta era motivata "dall'esigenza di poter migrare i dati ad un nuovo ambiente PAAS contrattualizzato da **Studio OMISSIS** anzichè da **DEBITRICE**", e che dunque la documentazione prodotta non era inerente alle fatture oggetto di contestazione. Contestava pertanto la sussistenza dei presupposti per l'eccezione ex art 1460 c.c. avversaria, siccome non sorretta da buona fede contrattuale.

Nel corso del giudizio accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto, sono stati sentiti alcuni testi ed all'udienza del 12.10.2022 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.

Preliminarmente si osserva che l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Lodi è infondata avuto riguardo al forum destinatae solutionis. Trattandosi, quanto all'azione dedotta in giudizio, di domanda di pagamento relativa ad obbligazione liquida ed esigibile (come emerge dalle scritture contrattuali in atti), correttamente si è indicato quale foro competente quello del domicilio del creditore ( cfr: Cass.Sez.Unite n.17989 del 2016 ): nella specie Lodi dove **CREDITRICE** ha sede legale.

A ciò si aggiunga, sotto un profilo di deroga convenzionale alle regole generali, il contenuto delle condizioni generali di contratto – ed in particolare la clausola n.10, il cui contenuto era perfettamente conoscibile da parte contraente.

Ciò in quanto **DEBITRICE** accettando l'offerta aveva sottoscritto le disposizioni per cui " il contratto sarà regolato oltre che dalle norme qui specificate, dalle condizioni generali di fornitura di soluzioni **CREDITRICE** di cui sopra, che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente ordine e del contratto conseguente " e che " il cliente è reso edotto e accetta che l'ordine ..sarà regolato dalle condizioni generali di fornitura depositate presso lo studio del notaio **OMISSIS** nonché pubblicate e disponibili al seguente indirizzo internet : [www.CREDITRICE .it/condizioni/professionisti-xxxx.pdf](http://www.CREDITRICE.it/condizioni/professionisti-xxxx.pdf) che il cliente dichiara di conoscere ed accettare.."

Va detto in proposito che le regole sulle condizioni generali di contratto e l'applicazione dell'art.1341 cc, presuppongono in primo luogo l'esistenza di contratti per adesione. Tali possono qualificarsi i contratti solo se destinati a regolare una serie indefinita di rapporti e qualora siano stati predisposti unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che un contratto è stato concluso mediante trattative ( Cfr cass 7605 del 15.4.2015; cass 10.8.2016 n.16889)

Inoltre in tema di applicazione della norma è noto come la giurisprudenza più recente si orienti in maniera assai rigorosa in ordine all'approvazione scritta delle clausole vessatorie considerando invalida la sottoscrizione delle stesse se comune a tutte le altre condizioni generali di contratto (vale a dire una firma per tutte), "non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole " Cass. 13.11.2014 n.24193, Cass 20606 del 2016 e cass. 22984 del 11.11.2019

Viceversa l'obbligo della specifica approvazione per iscritto è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole onerose e non, purchè non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benchè sommaria, del loro contenuto ( Cass sez.III, n.22984 dell'11.11.2015).

Infine va precisato che nell'ipotesi specifica in cui, a fronte di un contratto sottoscritto in forma cartacea, le condizioni generali siano rese disponibili sul web, la Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso di ritenere ammissibile l'esplicito richiamo in un ordine cartaceo di condizioni generali di contratto rese accessibili in un indirizzo web specificato nel documento ( Cfr Cass.sez.unite ord. 21622 del 19.9.2017 sulla scorta di una pronuncia - la C.322/2014 del 21.5.2015 - della Corte di giustizia europea): e ciò in

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

quanto nella specie la società aveva dichiarato, sottoscrivendo il modulo di acquisto, di aver preso conoscenza dei termini e condizioni generali disponibili all'indirizzo internet.

Ciò premesso in linea generale si osserva che nel caso di specie si è certamente di fronte ad un contratto per adesione- circostanza non contestata -, che le clausole di rinvio alle condizioni presenti sul web sono state debitamente sottoscritte secondo le regole di tali accordi , che l'opponente non ha dato prova che tale presenza sul web non fosse in realtà in qualche modo fruibile né al momento della sottoscrizione né in seguito ( al doc.7 anzi parte opposta fornisce prova contraria in tal senso).

Infondata l'eccezione processuale, e venendo dunque al merito, si rammenta in primo luogo che vertendosi in causa di opposizione a decreto ingiuntivo, con essa si instaura un procedimento a cognizione piena avente il medesimo oggetto del ricorso monitorio, nel quale è potere /dovere del giudice accertare la pretesa fatta valere. In particolare l'opponente ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso. Non è pertanto possibile per il giudice limitarsi ad una valutazione di legittima emissione dell'ingiunzione, ma è doveroso procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti da entrambe le parti secondo il principio dell'onere della prova, non essendo neppure in tal senso necessaria una specifica domanda di merito di chi ha chiesto l'ingiunzione, ma anche solo una richiesta di conferma del decreto ( cfr da ultimo Cass sez.I sent.19.4.2021 n.10263) .

In particolare nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che segue la fase di cognizione sommaria di emissione dell'ingiunzione l'onere della prova segue le normali regole di giudizio.; per cui il creditore che fa valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne sono a fondamento ed il debitore deve provare i relativi fatti estintivi o modificativi (Cass. 20613/2011).

Ove poi si verta in tema di forniture di merce o prestazioni di servizi il creditore deve provare il rapporto o titolo dedotto, semplicemente allegando l'inadempimento altrui ed il debitore è tenuto alla controprova (cass. N.7530/2012).

Quanto al rapporto tra eccezione di inadempimento e contratto- nella specie di fornitura/somministrazione - , la regola di cui all'art.1460 cc. è applicabile in via generale ad ogni contratto a prestazioni corrispettive in quanto diretta a conservare l'equilibrio contrattuale in caso di inadempimento di una parte, richiedendo tuttavia un giudizio di ragionevolezza e proporzionalità del rifiuto. Essa è applicabile nel caso di rifiuto del contraente di pagare il corrispettivo all'altro contraente inadempiente all'obbligo di eliminare i vizi, ma anche nell'ipotesi in cui, dall'inesatto adempimento del venditore-fornitore derivi l'inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata ( Sul punto di recente Cass sez.II ord.n 14986 del 28.5.2021)

E tuttavia la proporzionalità degli inadempimenti che ne giustifica l'applicazione va riguardata in relazione non ad una rappresentazione soggettiva ma all'oggettiva proporzione degli inadempimenti ( Cass. 26.11.2015 n.26365 in caso di appalto).

Più in particolare, posto che in tema di inadempimento si applica la regola generale di cui all'art.1218 c.c., per cui dedotto l'inadempimento il debitore è tenuto a dare la prova liberatoria, nel caso in cui il debitore convenuto si avvalga a sua volta dell'eccezione di inadempimento ex art 1460 cc - e risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite- , il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento. E tale principio comporta altresì, nell'ipotesi di domande contrapposte e nel caso in cui nessuna parte abbia assolto a tale onere probatorio, che il giudice è chiamato a valutare i rispettivi inadempimenti comparativamente per stabilire quale condotta sia stata causa efficiente della crisi ( cass sez.III 19.3.2018 n 6675; Cass sez.VI n.14314 del 5.6.2018 Cass 16.6.2020 n.20320 e la già richiamata ordinanza 14986/2021)

Venendo dunque alla fattispecie concreta, **CREDITRICE** ha documentato e provato il rapporto, allegando l'inadempimento avversario costituito dal mancato pagamento delle fatture prodotte in sede monitoria, circostanze queste peraltro non contestate.

Viceversa **DEBITRICE** ha lamentato l'inadempimento grave di **CREDITRICE** sia quanto a vizi di funzionamento sia all'assenza di una caratteristica fondamentale del prodotto, così come concordata ( la circostanza che proprio il prodotto fornito avrebbe consentito il risparmio di numerose ore di lavoro manuale e reso possibili report aggiuntivi per le grandi clienti).

Ha lamentato altresì, quale conseguenza di ciò, oltre alle maggiori spese di lavorazione sostenute per ovviarvi mediante proprie dipendenti, anche numerose criticità insorte a propria volta nei rapporti con i propri clienti destinatari finali quanto ai servizi del prodotto stesso.

A sostegno di tali lagnanze **DEBITRICE** ha prodotto copiosa documentazione riguardante le mail di contestazione dei vizi inviate a **CREDITRICE** ( docc.2-34) e richiesto l'assunzione di prove orali.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Si osserva dunque in primo luogo quanto alla riconducibilità di detta documentazione alla **DEBITRICE**, che l'opponente ha provato mediante il doc.35 il rapporto esistente tra il dott **OMISSIS** - che di fatto si è sempre avvalso direttamente, nell'espletamento della sua attività, del servizio **CREDITRICE** - e la **DEBITRICE** stessa, società unipersonale di cui il primo risulta unico titolare, essendo la **DEBITRICE** mera e formale intestataria di alcuni contratti (locazione immobili, servizi) a servizio del medesimo ( circostanza del resto confermata anche dal teste **TESTE 1** in relazione al cap.4). La riferibilità della documentazione sottoscritta dal **OMISSIS** all'opponente non può dunque essere messa in dubbio quanto alla denuncia dei vizi relativi al servizio offerto da **CREDITRICE** in forza dei contratti dedotti in giudizio.

Tali vizi sono stati poi dettagliatamente confermati in sede istruttoria dalla teste **TESTE 2** la quale ha anche ribadito come nel corso delle trattative **CREDITRICE** avesse rassicurato circa l'utilità del prodotto offerto ad abbreviare i tempi di redazione delle buste paga: con riferimento alle aziende più grandi esso avrebbe supplito anche alla richiesta di consegna di report aggiuntivi ( un cliente secondo la teste era stato acquisito anche e proprio su tale ultimo presupposto: vedi testimonianza **TESTE 2** cap. 5,6,7, 9 ). Tali circostanze quanto alla qualità essenziale del prodotto sono state del resto confermate anche dalla teste di parte convenuta, **TESTE 1** ( vedi cap. da 6 a 9 e da 12 a 14 a prova contraria) .

La teste **TESTE 2** ha inoltre dichiarato che la non funzionalità del prodotto oltre a richiedere ore aggiuntive di lavoro ( cap. 20) non ha consentito neppure la consegna dei report aggiuntivi ( cap. 22) in relazione ai quali **CREDITRICE** prometteva di fare delle personalizzazioni al programma, in realtà mai realizzate ( cap. 25-26)

Sul punto nulla ha saputo dire la teste di controparte **TESTE 1** in ordine al lavoro manuale reso necessario ( cap. 20 e 24) e quanto ai report aggiuntivi ha dichiarato solo che “ **CREDITRICE** ha messo in condizione e configurato il sistema per i report aggiuntivi ai clienti, e non si sono mai avuti riscontri da **OMISSIS** se andassero bene ..” ( cfr cap. 22 nonché 23-26), circostanza peraltro apertamente smentita dalla produzione documentale .

Sulla base delle risultanze istruttorie così acquisite si osserva ora che certamente attendibile – e riscontrata documentalmente – è l'affermazione dell'opponente circa la sussistenza di vizi dei programmi forniti ed altresì la non rispondenza alle aspettative di **DEBITRICE** ingenerate proprio dalla pubblicizzazione di **CREDITRICE** quanto ad alcune funzionalità essenziali .

Per altro verso **CREDITRICE** non ha fornito la prova contraria quanto al proprio esatto adempimento non ritenendosi a tal fine sufficienti le produzioni di cui ai doc. 10-15 e 20-27 (indicative di interventi tecnici sul prodotto successivi alla fornitura) che anzi avallano l'esistenza di problematicità senza dimostrarne però in alcun modo la risolutività .

Alla luce delle regole probatorie di cui sopra deve dunque ritenersi dimostrato l'inadempimento di **CREDITRICE**.

Sotto un profilo poi di importanza dello stesso si osserva che non solo soggettivamente – con riguardo alle aspettative di **DEBITRICE**- ma proprio oggettivamente ed in relazione al contenuto del prodotto pubblicizzato, offerto e poi convenuto, tale carattere può dirsi sussistente. La riduzione dei tempi di lavorazione e la formazione di report aggiuntivi per le grandi aziende erano stati il tema delle trattative e costituiscono l'”utilità” dell'oggetto contrattuale in questione .

L'eccezione di inadempimento – nella valutazione comparativa tra le contrapposte prestazioni - appare dunque fondata, conforme a buona fede e proporzionale.

Sotto quest'ultimo profilo si sottolinea anzi che la maggiore parte della fatture azionate ( e di cui ai doc 10-15 e 20-27 di parte convenuta) si riferisca proprio agli interventi manutentivo-correctivi effettuati da **CREDITRICE** per ovviare agli inconvenienti.

Come tale essa deve ritenersi diretta ed idonea a paralizzare la richiesta di **CREDITRICE** mentre, non essendo stati richiesti danni in questa sede, ultronea è la ricerca della prova in ordine ad ulteriori elementi (come le ore suppletive di lavorazione delle buste paga).

Per tali motivi nessuna somma è dovuta a **CREDITRICE** ed il decreto ingiuntivo va revocato

Le spese di lite dell'intero giudizio attesa la reciproca soccombenza (quanto all'eccezione di incompetenza) possono essere per 1/3 compensate e per la restante parte sono a carico dell'opposta e si liquidano in dispositivo su valori medi e per quattro fasi di giudizio

**P.Q.M.**

Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,

- Rigetta l'eccezione di incompetenza e, ritenuta la propria competenza territoriale, in accoglimento dell'opposizione e dell'eccezione ex art 1460 c.c.
- DICHIARA che nulla è dovuto da **DEBITRICE** a **CREDITRICE** per le causali di cui in parte motiva e conseguentemente
- REVOCA il decreto ingiuntivo xxx/2020 opposto
- CONDANNA **CREDITRICE** al pagamento delle spese di lite dell'intero giudizio pari ad euro 5000,00 per compensi oltre accessori per legge

Lodi 26.1.2023

Il Giudice  
Dott.ssa Maria Teresa Latella

EX PARTE